

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 135/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 20 dicembre 2023;
- preso atto della proposta del Settore Tecnico FIGC di modificare gli artt. 16, 30 e 31, di rinumerare l'art. 27 in 26 quater, e di introdurre i nuovi artt. 27 e 27bis del proprio Regolamento;
- ravvisata l'opportunità di tali modifiche;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche al Regolamento del Settore Tecnico, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO SETTORE TECNICO

NUOVO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Art. 16 Classificazione dei Tecnici</p>	<p>Art. 16 Classificazione dei Tecnici</p>
<p>1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in Allenatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) UEFA PRO; b) UEFA A; c) UEFA B; d) Licenza D; e) UEFA C; f) Responsabile Settore Giovanile; g) UEFA GK (Goalkeeping) A; h) UEFA GK (Goalkeeping) B; i) Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile; j) Calcio a Cinque - Licenza A; k) Uefa Futsal B; l) Calcio a Cinque - Licenza D; m) Calcio a Cinque – Licenza C; n) Portieri Calcio a Cinque. <p>e altri Tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Preparatori Atletici; b) Medici Sociali; c) Operatori Sanitari. <p>Sono qualifiche ad esaurimento:</p>	<p>1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in Allenatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) UEFA PRO; b) UEFA A; c) UEFA B; d) Licenza D; e) UEFA C; f) Responsabile Settore Giovanile; g) UEFA GK (Goalkeeping) A; h) UEFA GK (Goalkeeping) B; i) Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile; j) Calcio a Cinque - Licenza A; k) Uefa Futsal B; l) Calcio a Cinque - Licenza D; m) Calcio a Cinque – Licenza C; n) Portieri Calcio a Cinque. o) Beach Soccer – Licenza A; p) Beach Soccer – Licenza B; q) Paralimpico <p>e altri Tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Preparatori atletici <p>Medici Sociali;</p> <ul style="list-style-type: none"> b) Operatori Sanitari.

<p>a) Direttori Tecnici; b) Allenatori Dilettanti di 3a categoria; c) Istruttori di Giovani Calciatori; d) Allenatori Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C Licence e) Allenatori dei Portieri f) Allenatori Dilettanti; g) Allenatori di Calcio a Cinque</p> <p>Fino ad esaurimento della qualifica e con valenza nel solo contesto nazionale: - i Direttori Tecnici sono equiparati ai UEFA PRO; - gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono equiparati ai UEFA B; - gli Istruttori di Giovani Calciatori e gli Allenatori Giovani Calciatori - UEFA Grassroots C Licence sono equiparati ai UEFA C; - gli Allenatori dei Portieri sono equiparati ai UEFA GK A; - gli Allenatori di Calcio a Cinque sono equiparati ai UEFA Futsal B</p>	<p>Sono qualifiche ad esaurimento: a) Direttori Tecnici; b) Allenatori Dilettanti di 3a categoria; c) Istruttori di Giovani Calciatori; d) Allenatori Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C Licence e) Allenatori dei Portieri f) Allenatori Dilettanti; g) Allenatori di Calcio a Cinque</p> <p>Fino ad esaurimento della qualifica e con valenza nel solo contesto nazionale: - i Direttori Tecnici sono equiparati ai UEFA PRO; - gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono equiparati ai UEFA B; - gli Istruttori di Giovani Calciatori e gli Allenatori Giovani Calciatori - UEFA Grassroots C Licence sono equiparati ai UEFA C; - gli Allenatori dei Portieri sono equiparati ai UEFA GK A; - gli Allenatori di Calcio a Cinque sono equiparati ai UEFA Futsal B</p>
<p style="text-align: center;">Art. 27</p> <p style="text-align: center;">Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile</p> <p>1. Gli Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili, ad eccezione delle squadre Primavera, di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Pro, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Detti Allenatori non sono abilitati alla preparazione di portieri di squadre partecipanti al Campionato "Primavera". Il tesseramento degli Allenatori Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26 - quater</p> <p style="text-align: center;">Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile</p> <p>1. INVARIATO.</p>

<p>2. L'abilitazione Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p>	<p>2. INVARIATO.</p> <p>3. INVARIATO.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 27 Beach Soccer - Licenza A</p> <p>1. Gli Allenatori Beach Soccer – Licenza A sono abilitati alla conduzione tecnica delle prime squadre, maschili e femminili, di Beach Soccer. Il tesseramento degli Allenatori di Beach Soccer – Licenza A è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a corsi centrali o periferici organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alla Lega Nazionale Dilettanti o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p>

	<p>4. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 27 bis Beach Soccer – Licenza B</p> <p>1. Gli Allenatori Beach Soccer – Licenza B sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre giovanili, maschili e femminili, di Beach Soccer. Il tesseramento degli Allenatori di Beach Soccer – Licenza B è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a corsi centrali o periferici organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>4. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p>
<p style="text-align: center;">Art. 30 Medici Sociali</p> <p>1. Sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come i Medici Sociali i</p>	<p style="text-align: center;">Art. 30 Allenatori di calcio paralimpico</p> <p>1. Gli Allenatori di Calcio Paralimpico sono abilitati alla conduzione</p>

<p>laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all'albo dei Medici Chirurghi che presentino regolare domanda al Settore Tecnico.</p> <p>2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>3. Le Società professionistiche devono tesserare un Responsabile Sanitario della Società che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995, deve necessariamente possedere la specializzazione in Medicina dello Sport e deve essere iscritto in apposito elenco presso la Sezione Medica.</p> <p>4. Nelle gare che riguardano la prima squadra di Società Professionistiche, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società purché in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport e indicato all'atto del tesseramento come addetto alla prima squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, può autorizzare la società, previa motivata richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, a delegare per un periodo determinato altro medico tesserato per la Società, anche se non specialista in Medicina dello Sport.</p>	<p>tecnica delle squadre di società affiliate alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DPCS). Il tesseramento degli allenatori di calcio paralimpico è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a corsi centrali o periferici organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>4. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p>
<p style="text-align: center;">Art. 31 Operatori Sanitari</p> <p>1. Possono essere iscritti nell'Albo del Settore Tecnico quali Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31 Medici e Operatori Sanitari</p> <p>1. Sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come i Medici Sociali i laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all'albo dei</p>

sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente. Possono, inoltre, fare richiesta coloro che siano in possesso di titolo riconducibile a questa stessa area, riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell'elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute.

2. Gli Operatori sanitari sopra indicati sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico previa presentazione di regolare domanda al Settore Tecnico. Il tesseramento degli Operatori sanitari è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

Medici Chirurghi che presentino regolare domanda al Settore Tecnico.

2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

3. Le Società professionistiche devono tesserare un Responsabile Sanitario della Società che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995, deve necessariamente possedere la specializzazione in Medicina dello Sport e deve essere iscritto in apposito elenco presso la Sezione Medica.

4. Nelle gare che riguardano la prima squadra di Società Professionistiche, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società purché in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport e indicato all'atto del tesseramento come addetto alla prima squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, può autorizzare la società, previa motivata richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, a delegare per un periodo determinato altro medico tesserato per la Società, anche se non specialista in Medicina dello Sport.

5. Possono essere iscritti nell'Albo del Settore Tecnico quali Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente. Possono, inoltre, fare richiesta coloro che siano in

possesso di titolo riconducibile a questa stessa area, riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell'elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute.

6. Gli Operatori sanitari sopra indicati sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico previa presentazione di regolare domanda al Settore Tecnico. Il tesseramento degli Operatori sanitari è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.